

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
IN
REGIME
DI
TOTALIZZAZIONE**

**COS'E',
A CHI E' RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

- Possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti iscritti a:
- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
 - forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
 - forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
 - Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
 - Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
 - Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento di 66 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne (requisito bloccato fino al 31.12.2026);
- anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1.040 contributi settimanali);
- sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

- non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
- non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Per la pensione di vecchiaia, con effetto dal 1° gennaio 2012, non è più richiesta un'anzianità contributiva minima presso le gestioni coinvolte nella totalizzazione.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Devono quindi essere accreditati i contributi figurativi e attribuite, ove spettanti, le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (come invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).

Devono inoltre risultare contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto dall'articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638 – nota 5 dell'estratto contributivo -.

Ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione richiesta, vengono sommati i contributi non coincidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura vengono considerati tutti i contributi versati, anche quelli coincidenti.

La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.

L'importo della pensione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate, vengono calcolate con le regole del sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a una autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.

In presenza di un diritto autonomo, l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

- si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
- è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
- non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
- sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.